

Assegnazione di sussidi federali per la correzione di corsi d'acqua

Decisioni dell'Ufficio federale delle acque e della geologia

- Cantone Ticino, in diversi Comuni. Danni maltempo novembre 2002, interventi di ripristino e di sgombero in alveo, II, decisione n. 820

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni, conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

Chi è legittimato a ricorrere può consultare le decisioni e la documentazione in merito ai progetti presso l'Ufficio federale delle acque e della geologia, Rue du Débarcadère 20, 2502 Bienne, previo annuncio telefonico (tel. 032 328 87 73).

22 dicembre 2003

Ufficio federale delle acque e della geologia